

Circolare Notiziario n. 5/2023

30 maggio 2023

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Domanda di adesione alla Rottamazione-quater](#) Pag. 4
- [Modello 730 precompilato](#) Pag. 5
- [Modalità di accesso al 730 precompilato](#) Pag. 7
- [Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio](#) Pag. 8
- [Trasparenza delle erogazioni pubbliche](#) Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari](#) Pag. 10
- [Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari](#) Pag. 11
- [Prospetto contributi previdenziali deducibili dal reddito](#) Pag. 12
- [Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari](#) Pag. 13
- [Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW](#) Pag. 14
- [Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu](#) Pag. 16
- [Check list visto di conformità - Cessione crediti energetici](#) Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Verbale di rinvio dell'approvazione del bilancio](#) Pag. 19
- [Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci](#) Pag. 20
- [Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili](#) Pag. 21
- [Diritto annuale Camera di Commercio 2023](#) Pag. 22



NON SOLO IMPRESA

- [Versamento acconto Imu 2023](#) Pag. 23
- [Scheda raccolta dati per calcolo Imu](#) Pag. 24
- [Contribuzione Inps per ferie non godute](#) Pag. 25



AGEVOLAZIONI

- [Agevolazioni per territori alluvionati](#) Pag. 26
- [Contributo alle imprese femminili innovative montane](#) Pag. 27



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di giugno 2023](#) Pag. 28

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****RESPONSABILITÀ
DEL DATORE
PER INCIDENTI
SUL LAVORO**

- La Cassazione, con sentenza n. 17617/2023, ha chiarito che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore, non può mai sollevare quest'ultimo dalla responsabilità penale. Ciò in quanto gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sono diretti a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo il datore di lavoro prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foci di eventuali pericoli.

**SCELTE PER 8, 5 E 2
PER MILLE**

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 16.05.2023, n. 155303, comunica che le scelte relative all'8, 5 e 2 per mille resteranno cartacee anche per il 730/2023. Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal "Decreto Omnibus" sul tema del rinvio dei termini delle nuove modalità che i sostituti d'imposta dovranno applicare alla trasmissione della scheda inerente alle scelte. L'invio dematerializzato delle schede riguarderà le dichiarazioni relative al 2023, da trasmettere nel 2024.

**MODIFICHE
AGLI ISA 2022**

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 28.04.2023, che contiene l'approvazione delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022.
- Il provvedimento prevede profonde modifiche agli ISA, la cui finalità è sterilizzare i punteggi a causa degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus Covid-19, alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime e all'andamento dei tassi di interesse. Saranno dunque solamente i punteggi di affidabilità fiscale, determinati sulla base delle modifiche apportate al software di calcolo "Il tuo Isa 2023" a seguito delle suddette novità, che dovranno essere presi in considerazione dai contribuenti, sia per l'accesso al nuovo regime premiale previsto dal provvedimento direttoriale 27.04.2023 sia per la determinazione dei ricavi o compensi da indicare in dichiarazione dei redditi e sui quali determinare le imposte dovute.
- Nel D.M. 28.04.2023 è prevista anche la nuova causa straordinaria di esclusione dalle pagelle ISA valevole solo per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1.01.2021.

**DICHIARAZIONE
INFEDELE
IN PRESENZA
DI QUADRI
NON COMPILATI**

- Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 18532/2023) non può essere qualificata come una condotta neutra la mancata compilazione delle voci della dichiarazione riguardanti elementi necessari alla determinazione delle imposte, contribuendo al contrario a delineare l'infedeltà della dichiarazione. Di conseguenza, non inserire alcun dato equivale a indicare un elemento, sia pure in negativo.

**SEMPLIFICAZIONE
ADEMPIMENTI
INFORMATIVI**

- L'art. 26 del Decreto Lavoro introduce il c. 5-bis nell'art. 1 D.Lgs. 152/1997, per effetto del quale tutte le informazioni previste dalla medesima norma potranno essere rese al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con la mera indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale.
- Sarà pertanto sufficiente la consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (modello UniLav) ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
- Rispetto al passato, tuttavia, per la generalità dei datori di lavoro la semplificazione è ancorata al rispetto di una nuova condizione: il datore di lavoro dovrà consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

**OMESSA
INDICAZIONE
DEL CREDITO R&S**

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 518/12/2023, ha stabilito che la mancata indicazione del credito d'imposta per attività ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non determina la decadenza del credito stesso, non essendo tale fattispecie prevista dalla legge tra quelle che comportano la decadenza dal beneficio.

**INTERESSI PASSIVI
PER MUTUI
IN DICHIARAZIONE
DEI REDDITI**

- Nelle dichiarazioni dei redditi 2023, nel rigo previsto per la detrazione degli interessi passivi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, è richiesta un'ulteriore indicazione specifica ai contribuenti che devono riportare l'ammontare corrisposto nell'anno nella nuova colonna 1, se si tratta di mutui sottoscritti entro il 31.12.2021.
- In colonna 2, invece, sono indicati gli importi degli interessi passivi pagati nel 2022 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1.01.2022 e quello degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1.01.2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi ultimi casi, per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.

**Notizie in sintesi (segue)****REGOLARIZZAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA NEI CANTIERI**

- La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) il 2.05.2023 ha diffuso le FAQ sugli obblighi di certificazione introdotti dal D.L. 76/2020, secondo i quali ogni cantiere che supera il valore di € 70.000 deve dotarsi anche del Durc di congruità della manodopera, richiedendone il rilascio da parte della Cnce tramite un apposito portale denominato Edilconnect.
- Il sistema di alert automatico della Cnce invia una Pec all'impresa i cui cantieri presentino incoerenze nella manodopera, contenenti la pratica di attestazione di congruità e una proposta di piano di regolarizzazione, con l'invito a procedere entro i 15 giorni successivi.

CREDITO D'IMPOSTA NON SPETTANTE OPPURE INESISTENTE

- L'Associazione dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc), con la norma di comportamento n. 219, ha chiarito che, per la puntuale applicazione della disciplina sanzionatoria è di fondamentale importanza stabilire quando il credito d'imposta deve essere definito non spettante oppure inesistente.
- Il credito d'imposta, infatti, deve ritenersi non spettante quanto è stato determinato in modo errato, mentre deve definirsi inesistente quando la relativa determinazione è stata fatta in assenza di documentazione o tenendo conto di documentazione falsa o non veritiera.
- L'associazione evidenzia che la definizione concettuale è determinante, poiché l'art. 161, c. 161 D.L. 185/2008 dispone che l'atto di recupero emesso a seguito di controllo degli importi a credito indicati nella delega F24 per l'incasso di crediti inesistenti compensati in modo orizzontale deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello di utilizzo.

NOVITÀ PER IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

- Dal 15.05.2023 sono entrate in vigore le novità del processo tributario telematico. La modifica più rilevante è l'eliminazione della firma digitale sugli allegati, al fine di ridurre gli adempimenti a carico degli operatori del settore: la nuova disposizione prevede che «possono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale», rendendo solo facoltativa la sottoscrizione. Ove, invece, fosse comunque apposta, l'allegato sarà acquisito a sistema come documento firmato e sottoposto agli ordinari controlli anche della firma. Peraltro, l'allegato è definito nel provvedimento come un documento collegato ad un atto principale quale ricorso, appello, controdizione o altro atto processuale, intendendosi per tali memorie o atti di altri giudizi (tributari, penali, civili, ecc.).

POLIZZA VITA AGLI "EREDI"

- La Cassazione, con ordinanza 27.04.2023, n. 11101, ha stabilito che la designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l'acquisto di un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione da parte di chi, al momento della morte del contraente, rivesta tale qualità.
- La designazione generica degli "eredi" come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita non comporta la ripartizione dell'indennizzo secondo le proporzioni della successione, spettando a ciascuno una quota uguale: se uno dei beneficiari premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

- La Cassazione, nell'ordinanza n. 11278/2023, ha affermato che, in caso di cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta durante una pendenza di giudizio in cui la società è parte in causa, si realizza l'estinzione della società e la perdita della capacità processuale. Di conseguenza, la legittimazione processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente in capo ai soci, purché essi ne diano prova.

EQUO COMPENSO

- La L. 49/2023 sull'equo compenso è in vigore dal 20.05.2023 e cambia alcuni elementi cardine dei rapporti tra professionisti e committenti. Una serie di previsioni della norma riguarda i rapporti economici tra professionisti e committenti "forti", ossia banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni.
- Dopo l'entrata in vigore del testo restano alcuni elementi critici: la platea dei committenti alla quale si applica, ad esempio, per alcuni è troppo ristretta. Restano, poi, in vigore le norme del nuovo Codice degli appalti che ammettono, seppure in casi eccezionali, gli affidamenti gratuiti.

INDICATORI PER SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

- L'Unità di informazione finanziaria (Uif), con provvedimento pubblicato sul proprio sito il 12.05.2023, ha redatto 34 indicatori utilizzabili da tutti i destinatari obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio e in particolare per le segnalazioni di operazioni sospette (Sos), sistemizzando e aggiornando tutti gli indicatori fino ad ora emessi. Trattasi dei soggetti di cui all'art 3 D.Lgs. 231/2007 e, quindi, degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, dei professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, notai, consulenti del lavoro, degli operatori non finanziari, dei prestatori di servizi di gioco e dei soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari nonché degli operatori compro oro.
- I nuovi indicatori del provvedimento dovranno essere utilizzati dal 1.01.2024.



APPROFONDIMENTO

Domanda di adesione alla Rottamazione-quater

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione il software applicativo per presentare la domanda adesione alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 cc. 231 e ss. L. 197/2022. Si ricorda che, per effetto dell'art. 1, c. 235, **la domanda di adesione deve essere trasmessa con modalità esclusivamente telematiche entro il 30.06.2023**. Accedendo all'interno del sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (<https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/>) sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di adesione: 1) on-line in area riservata e 2) on-line in area pubblica.

Nel caso in cui i carichi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, cc. 231-252 L. 197/2022 siano oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento instaurati ex L. 3/2012 o ex D. Lgs. 14/2019, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC di riferimento indicata nello stesso modello.

Successivamente, l'agente della riscossione entro il 30.09.2023 comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, entro il 31.10.2023 devono essere pagati tutti gli importi (se non rateizzati) oppure la prima rata. Il D.L. 51/29023 ha prorogato le scadenze, come indicate nell'articolo.

**DOMANDA
DI
ADESIONE**

La domanda di adesione deve essere presentata con modalità esclusivamente telematiche **entro il 30.06.2023**.

**Online
in area
riservata**

Si accede all'area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi.

Si compila il form e si indicano le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione.

**Online in
area pubblica**

Si compila il form, allegando la documentazione di riconoscimento ed indicando e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

**COMUNICAZIONE
DEGLI
IMPORTI DOVUTI**

Entro il 30.09.2023 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invia al contribuente l'ammontare degli **importi dovuti** e i moduli precompilati con la scadenza dei pagamenti.

**MISURA
DELLA
DEFINIZIONE**

- I debiti possono essere estinti **versando** le somme dovute:
 - a titolo di capitale;
 - quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

- Sono **abbattuti** e non devono essere versati:
 - gli importi affidati a titolo di interessi e sanzioni;
 - gli interessi di mora ex art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
 - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);
 - gli aggi per l'agente della riscossione (art. 17 D. Lgs. 112/1999).

**TERMINI DI
VERSAMENTO**

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il **31.10.2023** oppure con un massimo di **18 rate (5 anni)**, così ripartite:
 - le prime 2 per un importo pari al 10% delle somme dovute, **entro il 31.10.2023** (prima rata) ed **entro il 30.11.2023** (seconda rata);
 - le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, scadenti **il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2024.



Modello 730 precompilato

Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati accedono ai seguenti documenti:

a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all'anno d'imposta precedente;

b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

Il contribuente accede direttamente ai documenti citati attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o SPID, la carta d'identità elettronica (CIE), le credenziali rilasciate dall'Agenzia (Entrate/Fisconline) ovvero le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps.

ACCESSO AL MODELLO PRECOMPILATO

Il modello 730 precompilato è accessibile **dal 2.05.2023** nell'apposita sezione del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

- È possibile accedere al 730 precompilato utilizzando, alternativamente:
 - un'identità SPID - Sistema pubblico d'identità digitale;
 - CIE - Carta d'identità elettronica;
 - le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
 - una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un **professionista abilitato**.
- In questo caso il contribuente deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'**apposita delega** per l'accesso al 730 precompilato.

Modello 730 precompilato.

DATI VISUALIZZABILI

Elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative.

- **Oneri detraibili e deducibili e dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:**
 - quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
 - premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
 - contributi previdenziali e assistenziali;
 - contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
 - spese sanitarie e relativi rimborsi;
 - spese veterinarie;
 - spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e
 - specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
 - contributi versati alle forme di previdenza complementare;
 - spese funebri;
 - spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
 - spese relative a interventi di sistemazione a verde degli immobili;
 - erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
 - spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
 - spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
 - detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze;
 - rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
 - oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.



Modello 730 precompilato (segue)

Modello presentato direttamente tramite sito o al sostituto d'imposta

- Se il 730 precompilato è presentato senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate.
- Se il 730 precompilato è presentato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle Entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente **effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo** del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio, se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Modello presentato al Caf o professionista

- Se il 730 precompilato è presentato:
 - **senza modifiche**, non è effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
 - **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, **anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie**, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli **documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata**.
- I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d'imposta mediante la Certificazione Unica.

La dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta.

Esempio

Se sono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale, se sono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio, oppure se è indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Esempio

Potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

VANTAGGI SUI CONTROLLI



Modalità di accesso al 730 precompilato

Con il provvedimento prot. 131884/2023 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la dichiarazione dei redditi precompilata è tra i servizi on line per i quali può essere designata una persona di fiducia. In altri termini, il contribuente può designare una persona che, abilitata come disciplinato dal provvedimento 17.04.2023, può accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, modificarla e presentarla nel suo interesse. In tale caso gli obblighi di sottoscrizione, di conservazione e di esibizione restano in capo all'interessato. Con il medesimo provvedimento, in via sperimentale per il 2023, è introdotta la delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal CAF. La firma elettronica avanzata è una procedura all'interno della quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli strumenti previsti all'art. 64 Cad. Tale soluzione permette all'Agenzia di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del conferimento.

ACCESSO DIRETTO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE	Credenziali	Il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, previo inserimento delle credenziali.
	Operazioni consentite	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione e stampa. • Accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio. • Annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati, oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata. • Versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. • Indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso. • Consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata. • Consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
	Indirizzo mail	Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido e/o un numero telefonico di cellulare, che provvede a tenere aggiornato, nell'apposita sezione della propria area riservata.
DELEGA A PERSONA DI FIDUCIA	Designazione	<ul style="list-style-type: none"> • Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per l'accesso ai servizi online dell'Agenzia, anche per effettuare operazioni nel proprio conto interesse. • A tal fine la persona di fiducia accede all'area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell'interesse di un'altra persona fisica. • Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale persona di fiducia al più da 3 persone. • Qualora una persona sia stata disabilitata per 3 volte nell'anno solare, per quell'anno non potrà essere ulteriormente abilitata come persona di fiducia. <p>Tale modalità di accesso non si applica ai sostituti d'imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati.</p>
	Visualizzazione dei dati inseriti	<ul style="list-style-type: none"> • Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita al soggetto interessato, oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti, ma non può effettuare le altre operazioni. • Nel proprio cassetto fiscale il soggetto interessato può comunque consultare le comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
	Validità	<ul style="list-style-type: none"> • L'abilitazione della persona di fiducia ha validità fino al 31.12 dell'anno indicato dall'interessato nell'istanza. • Tale termine non può essere superiore al 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata. • Se non è indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31.12 dell'anno in cui è attivata.



Rinvio dell'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore**, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal **Notariato del Triveneto**, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

CLAUSOLA DELLO STATUTO¹

Artt. 2364, c. 2 e 2478-bis, c. 1 C.C.

- Nello statuto deve essere prevista la **clausola** che stabilisce, quando particolari **esigenze** lo richiedono, la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro il termine massimo di **180 giorni**, anziché entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- La clausola statutaria può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze **relative alla struttura e all'oggetto della società** che la giustificano, potendo limitarsi a fare un **riferimento generico a tali esigenze** che dovranno, però, **sussistere in concreto** nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.

Il differimento è sempre riconosciuto in presenza di obbligo di **consolidamento del bilancio**.

DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione deve riconoscere le particolari esigenze, che richiedono il differimento nell'approvazione del bilancio, con una **formale delibera** che preceda la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (R.M. 13.03.1976, n. 10/503).

La particolarità dell'oggetto sociale o della struttura sociale potrà comunque dare luogo al rinvio del termine di approvazione del bilancio per più esercizi consecutivi, costituendo un caso di rinvio "ricorrente", ogni qualvolta gli amministratori dovessero riscontrare il permanere delle condizioni particolari che rendono necessario tale rinvio.

Tali situazioni necessiteranno di una **verifica annuale, da parte dell'organo amministrativo**, circa il permanere delle condizioni che legittimano il maggiore termine di approvazione.

In tutti i casi suddetti sarà possibile rinviare l'approvazione, giustificando la proroga con il permanere della situazione di oggettiva difficoltà.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

o nota integrativa

- Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione (art. 2364, c. 2, ultimo periodo c.c.).
- **Se la società redige il bilancio in forma abbreviata**, le indicazioni riguardanti i motivi del rinvio non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, **dovranno essere illustrate nella nota integrativa**.

Qualora gli amministratori omettano le indicazioni previste dalla legge e non motivino nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa il rinvio, non sarà inficiata la delibera di approvazione del bilancio, ma l'omissione comporta la **responsabilità degli amministratori** (art. 2392 c.c.) ovvero la loro revoca nel caso in cui il ritardo abbia provocato un danno per la società (art. 2383 c.c.).

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

Il **differimento a 180 giorni** sarà menzionato nel **verbale dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio**.

Nota¹

Le modifiche normative di carattere fiscale non rilevano quali esigenze per il differimento. In questo senso, per esempio, la rivalutazione dei beni non appare legata né alla struttura né all'oggetto della società. Costituisce una deroga solo la modifica normativa che impatta in modo sostanziale sulla determinazione delle imposte quando l'organizzazione amministrativa non è idonea a fare fronte alle nuove esigenze.



Trasparenza delle erogazioni pubbliche

L'art. 35 D.L. 34/2019 ha effettuato una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche contenuta nell'art. 1, cc. 125-129 L. 124/2017, per rispondere alle preoccupazioni espresse e chiarire questioni importanti in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione della disciplina. Le imprese obbligate alla pubblicazione sui siti Internet o sui portali digitali sono tenute all'adempimento entro e non oltre il 30.06. **Il D.L. 198/2022 ha differito al 1.01.2024 il termine per l'inizio dell'applicazione delle sanzioni.** Il D.L. 73/2022 ha inoltre precisato che, fermo restando il termine del 30.06 di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio, il termine entro cui provvedere è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

AMBITO APPLICATIVO	Ambito soggettivo	Soggetti che esercitano le attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c. (imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese).
	Obbligo	<p>Pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 165/2001 e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (che includono, tra l'altro, le società a controllo pubblico non quotate).</p> <p>I soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30.06 di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.</p>
CONTRIBUTI	Tipologia	<p>La disciplina di trasparenza si concentra sui rapporti bilaterali, in cui un soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a una specifica impresa.</p> <p>Il beneficio economico ricevuto è oggetto dell'obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).</p>
	Esclusioni	<p>Sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che sono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).</p> <p>Gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.</p>
	Criterio di cassa	<p>La disposizione, utilizzando l'espressione "effettivamente erogate", indica che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa è inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto. • Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.

30 maggio 2023



STRUMENTI OPERATIVI

Check list compilazione quadro LM contribuenti forfettari

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un'utile strumento per la compilazione del quadro LM del Modello Redditi.

Aldo Rossi

Dal 1.01.2022 al 31.12.2022

RICAVI

N. Prot.	Descrizione	Importo	Importo imponibile	Contr. previdenz. 4%	% Inerenza
1	Bianchi Luigi	728,00	700,00	28,00	100%
2	Neri Franco	520,00	500,00	20,00	100%
3	Verdi Antonio	863,20	830,00	33,20	100%
4	Viola Carlo	790,40	760,00	30,40	100%
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Totale		2.901,60	2.790,00	111,60	

Contributi previdenziali pagati nell'anno

Importo F24

Acconto gestione separata 16.06.2022	250,00
Acconto gestione separata 30.11.2022	250,00
Totale	500,00

Ricavi/Compensi (al lordo dei contributi previdenziali 4%)	2.901,60
x coefficiente redditività % (vedi "Tabella Settori")	67%
- contributi previdenziali	500,00
- perdite pregresse	-
Reddito	1.444,07

TABELLA SETTORI

Gruppo di settore	Soglia ricavi/compensi ¹	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	€ 65.000,00	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 65.000,00	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€ 65.000,00	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 65.000,00	54%
Costruzioni e attività immobiliari	€ 65.000,00	86%
Intermediari del commercio	€ 65.000,00	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	€ 65.000,00	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	€ 65.000,00	78%
Altre attività economiche	€ 65.000,00	67%

Nota¹

- I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere, o permanere, al regime forfettario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000,00, sempre che le spese per lavoro dipendente e per collaboratori siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. L'art. 1, c. 54, lett. a) L. 197/2022 ha innalzato, dal 1.01.2023 e con riferimento ai ricavi/compensi percepiti nel 2022, il limite da € 65.000 a € 85.000.
- In stessa data è stata reintrodotta la clausola di esclusione inerente il limite (pari a € 30.000) circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati, nel periodo precedente (irrelevante se il rapporto di lavoro è cessato).



COMPILAZIONE QUADRO LM CONTRIBUENTI FORFETTARI (COMPILABILE)

**Check list compilazione quadro RS contribuenti forfettari**

Con il presente foglio di raccolta dati si fornisce un utile strumento per la compilazione del quadro RS del modello Redditi PF, ai fini di ottemperare agli obblighi informativi richiesti.

Aldo Rossi		Dal 1.01.2022 al 31.12.2022	
Obblighi informativi sull'attività svolta			
Pagamento di prestazioni per le quali non è effettuata la ritenuta alla fonte			
Rigo	Codice fiscale	Reddito	
RS371			
RS372			
RS373			
Obblighi informativi sui costi - Attività d'impresa			
Rigo	Descrizione	N./importo	
RS375	Numero mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività.		
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.		
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties).		
RS378	Spese per l'acquisto di carburante per autotrazione.		
Obblighi informativi sui costi - Attività lavoro autonomo			
Rigo	Descrizione	N./importo	
RS381	Consumi (telefono, energia elettrica, carburante autoveicoli, utenze varie).		



[COMPILAZIONE QUADRO RS CONTRIBUENTI FORFETTARI \(COMPILABILE\)](#)



Deducibilità contributi IVS per collaboratori familiari

In caso di contributi versati per conto di altri, a condizione che la legge preveda il diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Pertanto, il titolare di impresa familiare artigiana o commerciale potrà, in assenza di rivalsa, dedurre i contributi versati per il collaboratore solo se questi risulta fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, potranno dedurre i contributi solo in caso di materiale esercizio della rivalsa da parte del titolare.

Esempio Ricevuta per contributi di pensione IVS versati da terzi

Titolare	
Cognome e nome	Rossi Mario
Luogo di nascita	Mantova (MN)
Data di nascita	25.03.1955
Residenza	Mantova - Via Bach, n. 7
Codice fiscale	RSSMRA55C25E897P
Gestione Inps	Commercianti
Codice azienda	16023520QL
Partita Iva	01234560789
Sede azienda	Mantova (MN)
Indirizzo azienda	Via Strada nuova, n. 3

Collaboratore	
Cognome e nome	Rossi Luca
Luogo di nascita	Desenzano d/Garda (BS)
Data di nascita	16.03.1985
Residenza	Mantova - Via Verdi, 11
Codice fiscale	RSSLCU85C16D284O
Gestione Inps	Commercianti
Non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto (titolare) Rossi Mario....., nato a Mantova..... (.MN..) il 25.03.1955...
 residente in Mantova..... (.MN..), Via Bach....., n. 7.....
 codice fiscale RSSMRA55C25E897P.....,

premessò:

che nel corso dell'anno 2022..... sono stati versati, come previsto dalla legge, per conto del collaboratore familiare, le seguenti somme a titolo di contributi Inps:

Data	Importo
16.02.2022	964,64
16.05.2022	995,94
22.08.2022	995,94
16.11.2022	995,94
<hr/>	
Totale	€ 3.952,46

dichiara:

di ricevere a titolo di rimborso dei contributi di pensione IVS per l'anno 2022....., un ammontare complessivo di € 3.952,46....., dal collaboratore/coadiutore Rossi Luca.....

.....
Mantova, 31.12.2022
 (Luogo e data)

.....
Mario Rossi
 (Titolare)

Il sottoscritto Rossi Luca....., in qualità di collaboratore

dichiara:

di avere effettivamente pagato al Sig. Rossi Mario..... la somma sopra indicata che, pertanto, è rimasta completamente a proprio carico.

.....
Mantova, 31.12.2022
 (Luogo e data)

.....
Luca Rossi
 (Collaboratore)



FAC SIMILE RICEVUTA PER CONTRIBUTI IVS VERSATI DA TERZI (COMPILABILE)



Check list investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria per la compilazione del quadro RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche 2023, in merito alla disciplina del "monitoraggio" fiscale. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.11.2021, n. 788, ha fornito chiarimenti sul tema della tassazione delle criptovalute.

Nominativo	Verdi Antonio	Anno	2022
-------------------	---------------	-------------	------

Investimenti

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

- A titolo esemplificativo devono essere indicati:
 - gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (esempio: usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (esempio: comproprietà o multiproprietà);¹
 - gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato;
 - le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Nota bene Queste attività devono essere sempre indicate nel quadro RW, indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

Nota¹ Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7-quater, c. 23 D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla L. 1.12.2016, n. 225).

Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

- A titolo esemplificativo, devono essere indicate:
 - attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti;
 - contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;
 - contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
 - metalli preziosi detenuti all'estero;
 - diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
 - forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge.

Nota bene L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a € 15.000,00 (art. 2 L. 186/2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFAE.

Tipologia c/c Suisse Bank

Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	1	071	100%	2	30.000,00	30.200,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFAE	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFAE)	Quadri reddituali connessi⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	365	/	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	/

Tipologia Immobile in Svizzera a disposizione (comproprietà con fratello)

Titolo di possesso ¹	Soggetto particolare ²	Codice individuazione bene ³	Stato estero	Quota di possesso	Criterio determinazione valore ⁴	Valore iniziale	Valore finale
1	/	15	071	50%	4	250.000,00	250.000,00
Valore massimo c/c Paesi non collaborativi	Giorni detenzione per IVAFAE	Mesi possesso per IVIE	Detrazione per abitazione principale	Solo monitoraggio (no IVIE o IVAFAE)	Quadri reddituali connessi⁵	Quota partecipazione titolare effettivo e codice fiscale del soggetto	Codice fiscale contitolari
/	/	12	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/>	/	/	VRDLSN65A18E897E



Scheda raccolta dati per dichiarazione Imu

L'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. La dichiarazione Imu deve essere presentata (o trasmessa telematicamente) nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono conoscibili dal comune.

La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero inviata telematicamente con posta certificata. Il termine di invio a regime è il 30.06 dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni. Per il 2021, la scadenza è stata prorogata al 30.06.2023 dal Decreto Milleproroghe per effetto dell'aggiornamento del modello. Il Mef, con il D.M. 4.05.2023, ha approvato il nuovo modello di dichiarazione Imu per gli enti non commerciali (IMU ENC), le relative istruzioni per la compilazione, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per la trasmissione esclusivamente telematica della dichiarazione IMU ENC relativa all'anno di imposta 2022 entro il termine del 30.06.2023.

Esempio

Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione

VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il sottoscritto Rossi Luigi, nato a Milano il 14.06.1971, residente in Milano, Via Galileo Galilei, n. 99,
C.F.: RSS.LGU.71H14.F205.W,

DICHIARA CHE:

- per il seguente fabbricato o terreno:
 - indirizzo: Milano, via Roma, n. 15 - sezione, foglio 88, particella 777,
subalterno 15, categoria/qualità A/4, classe 3, vani 7;
 - rendita definitiva € 244,11 (o, in mancanza, rendita presunta o eventuali estremi della richiesta di accertamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo e anno);
 - percentuale di possesso: 100%
- in data 1.05.2022 si è verificata la seguente variazione:

- riduzioni d'imposta:

<input checked="" type="checkbox"/> Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Fabbricati di interesse storico o artistico.	<input type="checkbox"/> L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.
<input type="checkbox"/> Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.	<input type="checkbox"/> Riduzione Imu al 50%.
<input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita.	<input type="checkbox"/> Beni merce per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.
<input type="checkbox"/> Terreni agricoli posseduti da CD o IAP.	<input type="checkbox"/> Esenti da Imu anche aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti.

- altri casi:

<input type="checkbox"/> Immobile oggetto di locazione finanziaria.	
<input type="checkbox"/> Aree demaniali.	
<input type="checkbox"/> Aree fabbricabili.	
<input type="checkbox"/> Demolizione fabbricato.	
<input type="checkbox"/> Cooperative edilizie.	
<input type="checkbox"/> IACP.	
<input type="checkbox"/> Immobili esenti Imu.	
<input type="checkbox"/> Fabbricati gruppo "D" delle imprese.	
<input type="checkbox"/> Riunione usufrutto.	
<input type="checkbox"/> Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie.	
<input type="checkbox"/> Parti comuni dell'edificio.	
<input type="checkbox"/> Multiproprietà.	
<input type="checkbox"/> Fusione/incorporazioni/scissione.	
<input type="checkbox"/> Diritti reali ex-lege.	
<input type="checkbox"/> Mancato aggiornamento banca dati catastale.	
<input type="checkbox"/> Coniugi che hanno stabilito dimora e residenza in immobili diversi nello stesso Comune.	
<input type="checkbox"/> Casa coniugale assegnata a seguito di separazione legale.	
<input type="checkbox"/> Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti (iscritti Aire).	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare) <u>.....</u>	



[FAC SIMILE SCHEDA RACCOLTA DATI PER DICHIARAZIONE IMU \(COMPILABILE\)](#)



Check list visto di conformità – Cessione crediti energetici

Le disposizioni agevolative dirette a sostenere le imprese dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia consentono di beneficiare di crediti di imposta che è possibile cedere a terzi. Per poter optare per la cessione del credito di imposta è necessario richiedere il rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato. Si propone una check list per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria per l'apposizione del visto. La check list rappresenta uno strumento di supporto di carattere generale che non può ritenersi comunque esaustiva circa i controlli da effettuare. Spetta infatti esclusivamente al professionista, in possesso di una competenza specifica, verificare, caso per caso, la conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta ai fini della valida apposizione del visto di conformità.

Nome	Cognome
Denominazione	Codice fiscale

Cessione crediti energetici

<input type="checkbox"/> 3° trimestre 2022	<input type="checkbox"/> Ottobre e novembre 2022	<input type="checkbox"/> Dicembre 2022	<input type="checkbox"/> 1° trimestre 2023
--	--	--	--

Premesso che:

- in base all'art. 6, c. 1 D.L. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis") è previsto a favore delle imprese "energivore" un beneficio pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **3° trimestre 2022** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 2° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 2° trimestre 2019;
- in base all'art. 6, c. 2 D.L. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis") è previsto a favore delle imprese "gasivore" un beneficio pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato **nel 3° trimestre 2022** a condizione che i costi medi del gas naturale del 2° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 2° trimestre 2019;
- in base all'art. 6, c. 3 D.L. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis") è previsto a favore delle imprese "non energivore" un beneficio pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **3° trimestre 2022** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 2° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 2° trimestre 2019;
- in base all'art. 6, c. 4 D.L. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis") è previsto a favore delle imprese "non gasivore" un beneficio pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato **nel 3° trimestre 2022** a condizione che i costi medi del gas naturale del 2° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 2° trimestre 2019;
- in base all'art. 7 D.L. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-bis") è previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca un beneficio pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti nel **3° trimestre 2022**;
- in base all'art. 1, c. 1 D.L. 144/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-ter") è previsto a favore delle imprese "energivore" un beneficio pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei **mesi di ottobre e novembre 2022** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, c. 2 D.L. 144/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-ter") è previsto a favore delle imprese "gasivore" un beneficio pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022** a condizione che i costi medi del gas naturale del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, c. 3 D.L. 144/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-ter") è previsto a favore delle imprese "non energivore" un beneficio pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre e novembre 2022** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, c. 4 D.L. 144/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-ter") è previsto a favore delle imprese "non gasivore" un beneficio pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022** a condizione che i costi medi del gas naturale del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;
- in base all'art. 2 D.L. 144/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-ter") è previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca un beneficio pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti nel **4° trimestre 2022**;
- in base all'art. 1 D.L. 176/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-quater") è previsto a favore delle imprese "energivore" un beneficio pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di **dicembre 2022** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;
- in base all'art. 1 D.L. 176/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-quater") è previsto a favore delle imprese "gasivore" un beneficio pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di **dicembre 2022** a condizione che i costi medi del gas naturale del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;
- in base all'art. 1 D.L. 176/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-quater") è previsto a favore delle imprese "non energivore" un beneficio pari al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di **dicembre 2022** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;



Check list visto di conformità – Cessione crediti energetici (segue)

- in base all'art. 1 D.L. 176/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-quater") è previsto a favore delle imprese "non gasivore" un beneficio pari al 40% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel mese di **dicembre 2022** a condizione che i costi medi del gas naturale del 3° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 3° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, c. 2 L. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") è previsto a favore delle imprese "energivore" un beneficio pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 4° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 4° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, c. 3 L. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") è previsto a favore delle imprese "gasivore" un beneficio pari al 45% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel **1° trimestre 2023** a condizione che i costi medi del gas naturale del quarto trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 4° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, c. 4 L. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") è previsto a favore delle imprese "non energivore" un beneficio pari al 35% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **1° trimestre 2023** a condizione che i costi dell'energia elettrica del 4° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 4° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, c. 5 L. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") è previsto a favore delle imprese "non gasivore" un beneficio pari al 45% delle spese sostenute per l'acquisto di gas naturale consumato nel **1° trimestre 2023** a condizione che i costi medi del gas naturale del 4° trimestre 2022 abbiano subito un incremento del 30% rispetto al 4° trimestre 2019;
- in base all'art. 1, cc. 45-46 L. 197/2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023") è previsto a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca un beneficio pari al 20% delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti nel **1° trimestre 2023**;
- i predetti crediti possono essere oggetto di cessione a terzi solo per l'intero, in luogo dell'utilizzo in compensazione nel mod. F24;
- il cedente deve richiedere a un soggetto abilitato (dotto commercialista, consulente del lavoro, responsabile CAF imprese, ecc.) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus;

tutto ciò premesso:

si dà atto di seguito dell'attività di controllo svolta.

Tipologia impresa		
<input type="checkbox"/> Impresa energivora	<input type="checkbox"/> Impresa gasivora	<input type="checkbox"/> Impresa attività agricola
<input type="checkbox"/> Impresa non energivora	<input type="checkbox"/> Impresa non gasivora	<input type="checkbox"/> Impresa attività pesca

Verifica incremento costo energia elettrica/gas			
Periodo da verificare	Per il credito del 3° trimestre 2022	⇒	2° trimestre 2022-2° trimestre 2019
	Per il credito di ottobre e novembre 2022	⇒	3° trimestre 2022-3° trimestre 2019
	Per il credito di dicembre 2022	⇒	3° trimestre 2022-3° trimestre 2019
	Per il credito del 1° trimestre 2023	⇒	4° trimestre 2022-4° trimestre 2019
Sulla base delle fatture di acquisto del periodo da verificare si è rilevato un incremento > al 30% dei relativi costi del medesimo periodo 2019?			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Verifica importo credito e spese sostenute		
Importo spese sostenute nel periodo di riferimento	€
Il predetto importo si riferisce a spese sostenute per la componente energia elettrica/gas/carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'attività di agricoltura/pesca, acquistata ed effettivamente utilizzata/consumata nel periodo di riferimento, come risultante dalle fatture d'acquisto?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Beneficio spettante in % e importo credito spettante	%	€
Nel caso di imprese non energivore/non gasivore è stata fatta richiesta al gestore dell'utenza?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Se sì il credito corrisponde alle spese sostenute?	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

Fatture attenzionate di acquisto energia elettrica/gas/carburante			
Numero	Data	Fornitore	Imponibile + Iva

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.

.....
Data

.....
Firma del professionista abilitato



[CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ – CESSIONE CREDITI ENERGETICI \(COMPILABILE\)](#)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Verbale di rinvio dell'approvazione del bilancio

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore **non superiore**, in ogni caso, a **180 giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, **ovvero** quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la **previsione statutaria** del maggior termine per la convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma del codice civile **può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.

Tavola n. 1 Verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 16:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Alfa S.r.l.", presso la sede sociale in Mantova, Via Goito, n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. **utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale;**

2. **varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi (Consiglieri);
- Neri Piero, Marrone Marco, Viola Stefano (Sindaci effettivi).

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione il Sig. Rossi Mario, il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. Bianchi Antonio, che accetta.

1. **Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. 13 dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che nel 2021 è stato completato il progetto di ristrutturazione della rete informatica aziendale e di centralizzazione dei dati. La complessità della struttura amministrativa della società, che si articola su ben 5 distinte unità produttive, richiede, quindi, la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio nel maggiore termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, al fine di consentire le necessarie verifiche sui dati delle singole unità produttive.

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2022 e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il 29 giugno del corrente anno.

- omissis -

Tavola n. 2 Termini di approvazione del bilancio e versamento delle imposte

Società	Condizioni	Approvazione bilancio	Deposito bilancio	Versamento imposte (saldo e 1° acconto)	Modello Redditi e dichiaraz. Irap
Non redige il bilancio consolidato	Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto	Entro il 30.04 (possibile seconda convocazione entro 30 giorni)	Entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione	Entro il 30.06 (o entro il 30.07 ² con maggiorazione 0,40%)	Entro il 30.11
	Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto	Entro il mese di maggio		Entro il 30.06 (o entro il 30.07 ² con maggiorazione 0,40%)	
Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni)		Entro il 31.07 (o entro il 30.08 con maggiorazione 0,40%)			
Redige il bilancio consolidato	In ogni caso	Entro il mese di maggio		Entro il 30.06 (o entro il 30.07 con maggiorazione 0,40%)	
		Entro il 29.06 ¹ (possibile seconda convocazione entro 30 giorni)	Entro il 31.07 (o entro il 30.08 con maggiorazione 0,40%)		
Nota ¹	Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito , il versamento deve comunque essere effettuato entro l' ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso .				

[FAC SIMILE VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE \(COMPILABILE\)](#)



Verbale di distribuzione di utili o riserve ai soci

L'art. 2433 c.c. titolato "Distribuzione degli utili ai soci", detta l'iter da seguire per procedere alla distribuzione degli utili conseguiti da una società di capitali. Essa avviene a seguito dell'approvazione da parte dei soci di un apposito verbale assembleare. La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili è soggetta all'obbligo della registrazione e sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Tale delibera di distribuzione di utili deve essere riportata sul libro delle assemblee dei soci. La distribuzione degli utili è regolata dall'art. 27, cc. 1 e 5 del D.P.R. 600/1973. Si ricorda che il termine per la registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell'atto, a seguito di una modifica all'art. 13 D.P.R. 131/1986 entrata in vigore il 22.06.2022.

DISTRIBUZIONE DI UTILI	La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio.	Verbale di approvazione del bilancio, con distribuzione di utili d'esercizio.
	La distribuzione di utili rientra fra gli atti disciplinati dall'art. 4, c. 1, lett. d) Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, relativo alle assegnazioni fatte ai soci.	
IMPOSTA DI REGISTRO	Assegnazione ai soci di utili in denaro	Alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, se soggette all'Iva o aventi per oggetto utili in denaro, si applica l'imposta di registro nella misura fissa (€ 200) .
	Altre assegnazioni	In ogni altro caso, si applicano le stesse aliquote previste per i conferimenti, in relazione alla diversa natura dei beni.
ADEMPIMENTI	Registrazione entro 30 giorni	<ul style="list-style-type: none"> La delibera di approvazione del bilancio che stabilisce anche la distribuzione di utili: <ul style="list-style-type: none"> è soggetta all'obbligo della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; sconta l'imposta di registro nella misura fissa. Il bilancio d'esercizio, corredato della delibera di distribuzione di utili contestualmente all'approvazione del bilancio, dell'eventuale nota integrativa e delle eventuali altre relazioni, è soggetto all'obbligo di deposito, a cura degli amministratori, presso il Registro delle Imprese nel termine ultimo di 30 giorni decorrenti dalla data del verbale. Il verbale di assemblea contenente una distribuzione di utili deve essere necessariamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate prima della sua presentazione al Registro delle Imprese.
	Versamento imposta	<ul style="list-style-type: none"> L'imposta di registro deve essere versata utilizzando il modello F24, sezione erario, indicando i seguenti codici tributo (Ris. Ag. Entrate n. 9/E/2020): <ul style="list-style-type: none"> 1550 "Atti privati - imposta di registro"; 1551 "Atti privati - sanzione imposta di registro"; 1552 "Atti privati - imposta di bollo"; 1553 "Atti privati - sanzione imposta di bollo - Ravvedimento"; 1554 "Atti privati - interessi".
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI	<ul style="list-style-type: none"> Per le distribuzioni di utili deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022 si applicano le regole precedenti (regime transitorio). Di conseguenza, per gli utili maturati sino all'esercizio 2017 si applica: <ul style="list-style-type: none"> tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2007 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 33%); tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2016 (periodo in cui l'aliquota Ires era al 27,50%); tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci detentori di partecipazioni qualificate sino al 31.12.2017 (periodo attuale in cui l'aliquota Ires è fissata al 24%). A partire dall'esercizio 2018 si applica la ritenuta a titolo di imposta, pari al 26%, ai soci titolari di partecipazioni sia qualificate sia non qualificate, al verificarsi della distribuzione di utili maturati successivamente all'anno 2017. 	



CASO PRATICO



Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Il D.Lgs. 83/2022 ha apportato modifiche al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), in particolare sopprimendo le pregresse definizioni di allerta e specificando meglio gli ambiti degli adeguati assetti di cui all'art. 2086 C.C. in vigore da marzo 2019. Con il decreto, in vigore dal 15.07.2022, sono fornite indicazioni su come individuare gli adeguati assetti, declinati secondo la natura, la dimensione e la complessità dell'impresa, specificando i segnali di allarme che tali presidi devono rilevare. La norma ha un impatto anche sulla responsabilità attribuita agli organi societari sull'organizzazione dell'impresa, nonché sull'attività dell'organo di controllo, chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo predisposto. Il D.L. 73/2022 ha inoltre aumentato le soglie al cui superamento l'Agenzia delle Entrate effettua una comunicazione, con l'invito ad avviare la composizione negoziata della crisi.

MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il principio della continuità aziendale (art. 2423-bis, c. 1, n. 1 c.c.) è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel Codice della crisi d'impresa il principio della continuità aziendale è uno degli elementi chiave, che deve essere monitorato al fine di evidenziare sul nascere **lo stato di crisi** e definire così le opportune **contromisure**.

Lo stato di crisi è definito come lo stato del debitore che **rende probabile l'insolvenza** e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa** prospettici a far fronte alle obbligazioni **nei successivi 12 mesi**.

- Il Codice della crisi muove dal presupposto che esistono tre diverse situazioni di difficoltà dell'impresa, che si prefigurano in orizzonti temporali diversi: la perdita di continuità aziendale, la crisi e l'insolvenza.

1. La **perdita di continuità aziendale** riguarda la **incapacità dell'impresa di continuare a operare**, in un arco temporale definito, come entità in funzionamento.
2. La **crisi** è lo stato di **difficoltà economico-finanziaria** che rende probabile l'insolvenza in un arco temporale ristretto.
3. L'**insolvenza** riguarda l'**incapacità del debitore ad assolvere** regolarmente le proprie obbligazioni.

- A ciascuna di queste fasi corrispondono precisi criteri di gestione dell'impresa e strumenti di reazione di natura diversa: mentre nel caso della perdita di continuità aziendale, il criterio di azione nella gestione è quello dell'interesse dei soci e gli strumenti di reazione sono quelli di natura privatistica (ad esempio, aumenti di capitale o assunzione di nuovi finanziamenti), nella situazione di crisi o insolvenza, diventa preminente l'interesse dei creditori e gli strumenti da utilizzare sono quelli previsti dal nuovo codice della crisi e nei casi più gravi quelli di natura concorsuale e giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione).

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

- L'imprenditore che opera in forma **societaria o collettiva** deve:
 - istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale;
 - attivarsi senza indugio per adottare strumenti che consentano il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Obblighi

- L'**imprenditore individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L'**imprenditore collettivo** deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** ai sensi dell'art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

LISTA DI CONTROLLO

È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

- **Sulla piattaforma sono disponibili:**
 - una **lista di controllo** particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
 - un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
 - un **protocollo** di conduzione della composizione negoziata accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati.
- La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal **D.M. Giustizia 28.09.2021**.

La presenza dei segnali di allarme previsti dall'art. 3 D.Lgs. 14/2019 fa **presumere l'esistenza della crisi**.



Diritto annuale Camera di Commercio 2023

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota 11.11.2022, n. 339674, ha formalizzato gli importi del diritto annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA a decorrere dal 1.01.2023, che rimangono invariate rispetto al 2022. Con D.M. Imprese 23.02.2023 è stato autorizzato l'incremento della misura del diritto annuale del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. Le imprese che hanno versato il diritto annuale entro il 17.04.2023 senza la maggiorazione del 20%, sono tenute al conguaglio entro il termine previsto per il 2° acconto delle imposte sui redditi (30.11.2023). Il D.M. 28.02.2023 ha autorizzato l'incremento del 50% del diritto annuale per gli anni 2022, 2023 e 2024, in favore delle Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Il versamento della maggiorazione è effettuato, per gli anni 2022 e 2023, con il diritto annuale ordinario per il 2023 entro il termine previsto per il 1° acconto delle imposte sui redditi. Lo stesso termine è previsto per il versamento della maggiorazione relativa al 2024.

DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE

- Società di persone
- Società di capitali
- Cooperative
- Consorzi

Imprese già iscritte					Imprese di nuova iscrizione
Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente					
	Da €	a €	Misure fisse e aliquote - da ridurre del 50%		€ 100,00 (U.L. € 20,00)
	0,00	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)	(+)	
1	100.000,01	250.000,00	0,015%	(+)	
2	250.000,01	500.000,00	0,013%	(+)	
3	500.000,01	1.000.000,00	0,010%	(+)	
4	1.000.000,01	10.000.000,00	0,009%	(+)	
5	10.000.000,01	35.000.000,00	0,005%	(+)	
6	35.000.000,01	50.000.000,00	0,003%	(+)	
7	50.000.000,01	-	0,001% (massimo € 40.000,00)	(+)	

Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.

Gli importi complessivi così determinati **dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati.**

La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%; per le imprese con **fatturato fino a € 100.000,00**, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **€ 100,00 (U.L. € 20,00)**.

Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a **€ 20.000,00**.

Riduzione del 50% per il 2023

SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplice non agricola.	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Società tra avvocati.	
Società semplice agricola ¹ .	€ 50,00 (U.L. € 10,00)
Soggetti iscritti al Rea.	€ 15,00

DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria .	€ 100,00 (U.L. € 20,00)
Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale .	€ 44,00 (U.L. € 8,80) ²

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto **pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale**, fino a un massimo di € 200,00 (cui applicare la riduzione), con arrotondamento all'unità di euro.

Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero.	€ 55,00
--	---------

SEDI SECONDARIE

Per le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero occorre versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 55,00.

Note

- Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
- Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, applicando un unico arrotondamento finale.



ESEMPIO DI CALCOLO E VERSAMENTO



NON SOLO IMPRESA

Versamento acconto Imu 2023

Si riassumono gli elementi di base per il calcolo generale dell'Imu, ricordando che la L. 160/2019 ha abrogato dal 2020 l'imposta unica comunale (IUC), ridefinendo il quadro normativo in tema di Imu.

VERSAMENTO¹

L'Imu è versata in 2 rate.

Acconto
Entro il 16.06.2023

L'imposta è calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente²**.

Saldo
Entro il 16.12.2023

- Si utilizzano le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso, qualora pubblicate sul sito www.finanze.it entro il 28.10; in mancanza, si assumono le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.
- Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

- È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione, il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni Imu per l'anno in corso fino a ottobre).
- Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente le seguenti modalità alternative:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale;
 - piattaforma di cui all'art. 5 D.Lgs. 82/2005 (piattaforma PagoPA) e le altre modalità ivi previste.

- Note**
- 1) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
 - 2) Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2022 il contribuente potrà (facoltà) fare riferimento alle delibere relative al 2022 anche per il pagamento della 1^a rata 2022.

Esempio

Calcolo acconto Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota 2022 pari all'aliquota di base = 0,86%
Calcoli	Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00 x
	Aliquota 2021	0,86% x
	Percentuale di possesso	100/100 x
	Mesi di possesso	12/12 =
	IMU annua	€ 1.083,60
Acconto (entro il 16.06.2023)	Imu dovuta in acconto (€ 1.083,60 x 50%) = € 54,80 (arrotondato)	€ 542,00

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE						
codice ente/ codice comune	Razv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
D 9 6 9			x		1	3918		2023	542,00	

- omissis -

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	<input type="checkbox"/> bancario/postale
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	n.ro	<input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale
1 6	0 6	2 0 2 3			tratto / emesso su	
					cod. ABI	CAB

Esempio

Compilazione bollettino postale

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00

IMPORTO IN LETTERE: cinquecentoquarantadue/00

INTESTATO A: **PAGAMENTO IMU** Codice Fiscale: **RSSMRA69C23F205P** Nome e Cognome (Regione Sociale): **Mario Rossi** Codice Catastale (I): **D 9 6 9**

data di nascita: **230369** M Comune (I) nascita: **Milano** Prov. Nasc.: **MI**

Importo: **542,00**

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

€ sul C/C n. 1008857615 di Euro 542,00

TD 451 IMPORTO IN LETTERE: cinquecentoquarantadue/00

INTESTATO A: **PAGAMENTO IMU** Codice Fiscale: **RSSMRA69C23F205P** Nome e Cognome (Regione Sociale): **Mario Rossi** Codice Catastale (I): **D 9 6 9**

data di nascita: **230369** M Comune di nascita: **Milano** Prov. Nasc.: **MI**

Importo: **542,00**

001008857615 < 451 >



Scheda raccolta dati per calcolo Imu

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela dello Studio. La legge di Bilancio 2020 ha previsto un riordino nella normativa in materia di tributi locali. In particolare, Imu e Tasi sono state accorpate e l'intera disciplina inclusa in unico testo normativo.

Raccolta dati per calcolo Imu		Anno	2023
Dati contribuente	Cognome/Ragione sociale	Verdi	
	Nome	Luca	
	Via	Milano, n. 188	
	Comune	25100 Brescia (BS)	

Dati fabbricati										
Comune - Via	Dati catastali			Rendita catastale	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ¹	Casi particolari ²	Casi particolari Imu ³
	Fg.	Mapp.	Sub.		Dal	Al				
Brescia - Via Milano, 188	10	22	4	542,28	1.01	31.12	100	1	/	/
Brescia - Via Milano, 190	10	22	6	65,37	1.01	31.12	100	2	/	/

Nota ¹	(1) Abitazione principale	(2) A disposizione	(3) Locato	(4) Locato equocanone
	(5) Pertinenza abitazione principale	(6) Uso promiscuo	(7) Locato a canone concordato	(8) Locato a canone concordato
	(9) Altro (specificare)	(10) Comodato a familiari con contratto registrato	(11) Abitazione principale parte locata a canone libero	(12) Abitazione principale parte locata a canone concordato
Nota ²	(1) Immob. distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici.	(3) Immob. inagibile per altre cause.	(4) Immob. a uso abitativo locato con canoni non percepiti.	(5) Immob. posseduto in comproprietà dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari.
	(6) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate.	(7) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate e non percepiti, in tutto o in parte.	(8) Canone di locazione rinegoziato in diminuzione dell'immobile a uso abitativo e non comunicato all'Agenzia delle Entrate e l'immobile è posseduto in comproprietà.	(C) Cedolare secca.
	(1) Fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2021, ma assoggettato alle imposte sui redditi.	(2) Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2021.	(3) Immob. a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale.	

Dati terreni agricoli											
Comune - Via	Dati catastali			Reddito agrario	Reddito dominic.	Giorni possesso		% possesso	Utilizzo ³	Imu non Dovuta (Si/No)	Coltivat. diretto o lap (Si/No)
	Fg.	Mapp.	Sub.			Dal	Al				
Brescia - Via Milano	10	23	1	1,24	1,45	1.01	31.12	100	1	No	No
Nota ³	(1) Proprietario	(2) Locato in regime vincolistico	(3) Locato in regime di libero mercato	(4) Conduzione in affitto	(7) Titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare	(8) Titolare dell'impresa agricola individuale in forma di impresa familiare	(9) Titolare dell'impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria				

Dati aree edificabili										
Comune - Via	Dati catastali			Valore venale			Giorni possesso		% possesso	
	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf.	Val. mq.	Tot.	Dal	Al		
Brescia - Via Roma	15	35	27	1.200	115,00	138.000	15.07	31.12	50%	



[SCHEDA RACCOLTA DATI CALCOLO IMU \(COMPILABILE\)](#)



Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa, così come previsto dall'art. 36 della Costituzione e confermato dall'art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali.

Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro).

Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono però sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore, è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione.

In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

MOMENTO IMPOSITIVO

- In presenza di:
 - **previsione legale o contrattuale** (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie; _____ oppure _____
 - **pattuizioni individuali.**

La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il **termine indicato nella norma di riferimento.**

L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione** (1.01-31.12).

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.



Fino al 30.06.2023 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute nel 2020.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di **competenza**, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

L'azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

MODALITÀ DI RECUPERO

Ferie arretrate fruitte successivamente al mese di versamento dei contributi.

Recupero contributivo tramite UniEmens.

R.O.L. ED EX FESTIVITÀ

Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/Ex festività in uno specifico arco temporale generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva. Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

- Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
- Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.



AGEVOLAZIONI

Agevolazioni per territori alluvionati

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1.05.2023, nonché nel settore energetico. Si riassumono le principali agevolazioni.

Sospensione, dal 1.05.2023 al 31.08.2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento, **in scadenza a partire dal 1.05.2023**.

La sospensione vale per gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei territori stessi.

Differimento al 31.12.2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del superbonus 110%.

Differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ai comuni e alle province interessati.

Sospensione dei pagamenti delle utenze, già deliberata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

Rinvio al 31.07.2023 delle udienze dei procedimenti civili e penali e la sospensione dei termini processuali e dei giudizi civili e penali nel caso in cui la parte o il difensore siano residenti nella zona colpita dall'evento alluvionale.

Sospensione, dal 1.05.2023 al 31.08.2023, dei termini nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari.

Sospensione, dal 1.05.2023 al 31.08.2023, dei termini dei procedimenti amministrativi.

Equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile.

Possibilità per i lavoratori delle aziende di accedere alla Cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, ivi compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni.

Stanziamiento di € 298 milioni per l'introduzione di un'indennità una tantum, fino a € 3.000,00, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali.

Intervento rafforzato del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese, con aumento della garanzia anche fino al 100%, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio.

Concessione di contributi a fondo perduto, per il tramite di Simest S.p.a. e fino a € 300 milioni, per i danni subiti dalle imprese esportatrici.

Creazione di una quota riservata di € 400 milioni, a valere sul fondo di cui alla L. 394/1981, dedicata a finanziamenti a tassi agevolati per le aziende, con quote a fondo perduto del 10%.

Sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

Destinazione di € 100 milioni del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" alle imprese agricole danneggiate, con l'ampliamento della possibilità di accedere agli interventi compensativi alle produzioni e alle strutture aziendali assicurabili ma che al momento dell'evento non risultavano coperte da polizze assicurative.

Destinazione di una quota di € 75 milioni del fondo per l'innovazione in agricoltura al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese nei settori dell'agricoltura, della zootecnia, ecc. con sede operativa nei territori colpiti.

AGEVOLAZIONI



Contributo alle imprese femminili innovative montane

Il Dipartimento per Gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio Dei Ministri promuove la misura di incentivazione "Imprese femminili innovative montane". La misura finanzia programmi di investimento ad alto contenuto tecnologico e innovativo sostenuti da imprese femminili situate nei comuni montani.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le start up innovative in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere costituite da non più di 5 anni;
 - essere di piccola dimensione;
 - avere sede operativa/filiale in uno dei Comuni montani;
 - essere costituite prevalentemente da donne in forma di società di capitali, anche cooperative, le cui quote del capitale sociali siano detenute in maggioranza da donne;
 - che a partire dal 2° anno di attività, non abbia il totale del valore della produzione annua essere superiore a € 5.000.000,00;
 - avere, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento:
 - mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
 - finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca.
- Le spese ammissibili devono avere a oggetto l'acquisizione di:
 - impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche di nuova fabbrica;
 - hardware e software;
 - brevetti e licenze;
 - certificazioni, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali e legate al programma d'investimento presentato;
 - consulenze specialistiche tecnologiche nella misura massima del 20% del totale delle spese ammissibili effettuate.

I programmi di investimento devono prevedere un importo complessivo di **spese ammissibili non superiore a € 100.000,00**, devono essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda e conclusi entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di ammissione.

AGEVOLAZIONE

- L'agevolazione è concessa in forma di **contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 70% delle spese ammissibili e per un importo massimo di € 70.000,00.**
- La concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico delle domande.

SCADENZA

Si può effettuare la domanda **a partire dal 30.05.2023**, fino a esaurimento delle risorse disponibili.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2023

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 15 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31.05.
	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.	
Rivalutazione quote e terreni	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Venerdì 16 giugno	Imposte dirette	Versamento - Termine per il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2022 .
		Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2023.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imu	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'Imu complessivamente dovuta per il 2023, mediante il modello F24.
Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.		
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.		
Ragionieri commercialisti	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
Lunedì 20 giugno	Conai	Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, relativamente al 4° trimestre 2022.
		Contributi - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023.
Mercoledì 21 giugno	Bonus energia	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
		Cessione del credito - Termine di invio della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate della cessione del credito per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca relativo al 3° e 4° trimestre 2022.

30 maggio 2023

**Principali adempimenti mese di giugno 2023 (segue)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica¹ 25 giugno	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Giovedì 29 giugno	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1.06 al 20.06. Mod. Redditi 2023 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, senza maggiorazione. Irap 2023 - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione. Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, senza maggiorazione. Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione. Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. Mod. Redditi 2023 PF - Termine di presentazione, in posta, del modello Redditi 2023 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico e per gli eredi delle persone decedute dal 1.01.2022 al 28.02.2023. Ritenute condominio - Termine di versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta sui corrispettivi dovuti all'appaltatore, qualora l'ammontare delle ritenute operate mensilmente sia inferiore a € 500 (art. 1, c. 36 L. 232/2016). Cripto-attività - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, da parte dei soggetti che detengono crypto-attività alla data del 1.01.2023, dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del valore di acquisto a tale data.
Venerdì 30 giugno	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
	Isa	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, senza maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, senza maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Rivalutazione quote e terreni	Versamento - Termine di versamento della 3ª rata dell'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione al 1.01.2021 .
	Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento della 3ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020.
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della 3ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).	

**Principali adempimenti mese di giugno 2023 (segue)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 30 giugno (segue)	Iva	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p> <p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Versamento - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023.</p>
	IMU	<p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Imu per l'anno 2021 e per l'anno 2022 (D.L. 198/2022).</p>
	Contratto di locazione breve	<p>Comunicazione - Entro il 30.06.2023 deve essere effettuata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi nel 2022, da parte di coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.</p>
	Tari	<p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Tari, salvo un diverso termine stabilito dal Comune (Ris. Dip. Fin. 2/2019).</p>
	Affrancamento quote OICR	<p>Opzione - Termine di comunicazione dell'intermediario dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli OICR (art. 1, cc. 112-114 L. 197/2022).</p>
	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.</p> <p>Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, senza maggiorazione.</p> <p>Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2023 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Canone Rai	<p>Dichiarazione sostitutiva - La dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esonero dal versamento del canone RAI, presentata dal 1.02.2023 ed entro il 30.06.2023 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2023 (Prov. Ag. Entrate 21.04.2016).</p>
	Autotrasporto	<p>Rimborso accise - Termine di presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro il 31.12.2022 (D.P.R. 277/2000).</p>
	Contributi pubblici	<p>Pubblicazione - Gli enti che ricevono contributi pubblici sono tenuti alla pubblicazione dei relativi dati sui siti Internet o sui portali digitali entro il 30.06.2023 con riferimento all'annualità 2022 (D.L. 34/2019). Il D.L. 198/2022 ha spostato al 1.01.2024 il termine per l'applicazione della sanzione relativa agli obblighi 2023 per le erogazioni 2022.</p>
	Imposta di soggiorno	<p>Dichiarazione - Entro il 30.06.2023 i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla presentazione della dichiarazione d'imposta di soggiorno per il 2022 mediante l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia Entrate.</p>
	Web tax	<p>Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (web tax) 2022.</p>
	Dottori commercialisti	<p>Adempimenti - Termine di versamento della 3ª rata delle eccedenze 2022 per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio PCE2021. Termine di pagamento del contributo fisso pre-iscritti alla Cassa 2023.</p>
	Bonus carburante Rottamazione quater	<p>Agricoltura - Termine per utilizzare in compensazione il bonus carburante da parte delle imprese agricole per la spesa di acquisto di carburante sostenute nel 3° trimestre 2022 (D.L. 198/2022).</p>
	Regolarizzazione omessi versamenti rate da istituti deflattivi	<p>Istanza - Termine di presentazione dell'istanza di adesione (Comunicato MEF 21.04.2023).</p> <p>Versamento - Termine di versamento della 2ª rata delle somme dovute (art. 1, cc. 219-221-bis L. 197/2022).</p>
Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 	